

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### **Terreni di CD e IAP esonerati dalla dichiarazione Imu**

di Alessandro Bonuzzi

Il Ministero dell'economia e delle finanze nei giorni scorsi è intervenuto, con la [risoluzione 3/DF/2017](#), in materia di **dichiarazione Imu**, attesa l'imminente scadenza per la presentazione del modello riferito al 2016 entro il prossimo 30 giugno.

Il chiarimento fornito ha riguardato l'eventuale obbligo dichiarativo da assolvere con riferimento ai terreni agricoli, che risultano già **posseduti e condotti** dai coltivatori diretti (**CD**) e dagli imprenditori agricoli professionali (**IAP**), iscritti nella previdenza agricola, e che sono divenuti **esenti**, a decorrere dal 2016, per effetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dei [commi 10 e 13](#) dell'articolo 1 della L. 208/2015.

Preliminarmente, va ricordato che l'obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute **variazioni** rispetto a quanto risulta dalle **dichiarazioni Ici già presentate**, nonché nei casi in cui si sono verificate **variazioni** che **non** sono, comunque, **conoscibili** da parte del Comune. Al riguardo, le istruzioni al modello prevedono che la **dichiarazione Imu deve essere presentata quando:**

- gli **immobili godono di riduzioni dell'imposta**;
- il **Comune non è in possesso delle informazioni necessarie** per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Ebbene, come detto, tra gli immobili che godono di agevolazioni in materia di Imu sono annoverati anche i terreni agricoli **posseduti e condotti da CD o IAP**.

Con riferimento a tali terreni il MEF si era già espresso con la [risoluzione 2/DF/2013](#), con la quale aveva precisato che “*se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato tale condizione soggettiva ai fini Ici, e nell'ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigore dell'Imu, detti soggetti non sono, ovviamente, tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione Imu, dal momento che il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge*”.

In pratica, secondo il documento di prassi, relativamente ai terreni agricoli, l'obbligo dichiarativo sussiste solo nel caso in cui, si sia **acquisita** o si sia **persa** la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Ciò posto, va rammentato che i CD e IAP già godevano in passato di **riduzioni** previste per il **settore agricolo** - si pensi al moltiplicatore ridotto ex [articolo 13, comma 5, del D.L. 201/2011](#)

e alla c.d. franchigia di cui al successivo comma 8-bis - per il riconoscimento delle quali erano necessari i **medesimi requisiti di carattere soggettivo** attualmente richiesti ai fini dell'**esenzione Imu**; quindi, oggi, le **informazioni** necessarie per accedere al nuovo beneficio - vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP - sono già a conoscenza del Comune, come, d'altro canto, lo sono le disposizioni normative che hanno determinato il passaggio dalle vecchie riduzioni all'esenzione.

Alla luce di tali considerazioni, la [risoluzione 3/DF/2017](#) afferma che i terreni agricoli **posseduti e condotti** dai **CD e IAP**, iscritti nella previdenza agricola, già agevolabili in passato, **non devono essere nuovamente dichiarati**.

Va da sé che, invece, l'obbligo dichiarativo sussiste in tutti i casi in cui sono **intervenute variazioni** rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate. Pertanto, dovranno essere dichiarati entro il prossimo 30 giugno, per il riconoscimento dell'esenzione dal tributo locale, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, la cui **qualifica soggettiva** ha subito **variazioni** nel corso del 2016.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >